

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6225 del 22/11/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AUTODEMOLIZIONI CASADEI DI VITALI VERENA con sede legale in Comune di Forlì, Via Balzella n. 49/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13) sito nel Comune di Forlì, Via San Lazzaro n. 4/C.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6465 del 22/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AUTODEMOLIZIONI CASADEI DI VITALI VERENA con sede legale in Comune di Forlì, Via Balzella n. 49/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13) sito nel Comune di Forlì, Via San Lazzaro n. 4/C.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che in data 02/05/2016 tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta la "*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che pertanto a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto altresì che in data 29/05/2017 è stato sottoscritto dalla Provincia di Forlì-Cesena e da Arpae il rinnovo della suddetta convenzione e che con deliberazione n. 1039 del 14 luglio 2017 la Giunta regionale ha approvato il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053;
- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 286;
- D.G.R. 18 dicembre 2006 n. 1860;

- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- il D.Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 19/04/2017, acquisita al Prot. Com.le 34057 e da Arpae al PGFC/2017/6714 del 04/05/2017, dall'Impresa Individuale **AUTODEMOLIZIONI CASADEI DI VITALI VERENA** nella persona del Titolare con sede legale in Comune di Forlì, Via Balzella n.49/A per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13) sito nel Comune di Forlì, Via San Lazzaro n.4/C, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- valutazione di impatto acustico;

Atteso che l'istanza è ricompresa nell'ambito del Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 per nuova costruzione di deposito con relativi uffici e servizi ad uso centro di raccolta materiali ferrosi da realizzare in Via San Lazzaro n.4/C attivato presso il SUAP del Comune di Forlì in data 19/04/2017 dall'Impresa Individuale **AUTODEMOLIZIONI CASADEI DI VITALI VERENA**;

Atteso che con Atto Prot. Com.le 36239 del 28/04/2017, acquisito da Arpae al PGFC/2017/6714, il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico del Comune di Forlì ha indetto ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in data 07/07/2017, 01/09/2017, 20/09/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 58333-72962-78443 e da Arpae ai PGFC/2017/11648 del 02/08/2017, PGFC/2017/13399 del 11/09/2017 e PGFC/2017/14812 del 09/10/2017;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale- Rapporto Istruttorio acquisito in data 12/09/2017;
- Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le n. 96114 del 16/11/2017, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, corredato da apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2017/16890;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 10/10/2017;
- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le n. 83175 del 04/10/2017 a firma della Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, acquisita da Arpae al PGFC/2017/14619;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, nei seguenti allegati:

- Allegato A e Tavola Unica “SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO”;

- Allegato B e Tavola Unica “SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA”;
- Allegato C “RECUPERO RIFIUTI”;
- Allegato D “IMPATTO ACUSTICO”;

Acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia relativo dell'Impresa Individuale AUTODEMOLIZIONI CASADEI DI VITALI VERENA emesso in data 18/08/2017;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa Individuale AUTODEMOLIZIONI CASADEI DI VITALI VERENA, che confluirà nel provvedimento conclusivo del Procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010, che sarà rilasciato dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Giovanni Fabbri, Luana Francisconi e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale AUTODEMOLIZIONI CASADEI DI VITALI VERENA** (P.IVA 03387310406) con sede legale in Comune di Forlì, Via Balzella n.49/A, **per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13) sito nel Comune di Forlì, Via San Lazzaro n.4/C.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;**
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla-osta acustico** art. 8 co.6 L. 447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - **Allegato A e Tavola Unica “SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO”;**
 - **Allegato B e Tavola Unica “SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA”;**
 - **Allegato C “RECUPERO RIFIUTI”;**
 - **Allegato D “IMPATTO ACUSTICO”.**
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui al D.P.R. 160/2010 da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di

ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Giovanni Fabbri, Luana Francisconi, e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

PREMESSA:

- Vista l'istanza di procedimento unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/10 presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì (FC) in data 19/04/2017, dalla ditta AUTODEMOLIZIONI CASADEI DI VITALI VERENA, e acquisita al PGFC n. 6714 del 04/05/2017 e successive integrazioni, per lo stabilimento sito nel Comune di Forlì (FC) *Via San Lazzaro, n. 4/C*;
- Dato atto che all'interno di tale procedimento è ricompreso il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento ai sensi dell' art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i;
- Visto che lo scarico di che trattasi è costituito dalle acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale adibito allo stoccaggio di materiali avente una superficie complessiva pari a mq 1.462,00 circa;
- Considerato che le acque reflue di dilavamento, prima dello scarico nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in impianto di sedimentazione in continuo costituito da nr 2 vasche aventi un volume utile complessivo pari a mc 58,85 di cui mc 5,84 per accumulo fanghi con tempo di separazione pari a 30 minuti;
- Precisato che i sistemi di trattamento adottati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da Arpae Servizio Territoriale in data 07/09/2017 acquisito al Prot. PGFC/2017/13240;
- Visto che lo scarico delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita in un fosso di scolo afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 02/08/2017 al PGFC/2017/11648;
- Schede tecniche relative agli impianti di trattamento acquisite agli atti di Arpae in data 02/08/2017 al PGFC/2017/11648;
- Elaborato grafico relativo allo schema fognario acquisito agli atti in data 20/09/2017 PGFC/2017/14812 (**allegato**).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via San Lazzaro, n. 4/C – Forlì (FC)
Destinazione dell'insediamento	Attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dall'area stoccaggio materiali avente una superficie pari a mq 1.462,00
Sistemi di trattamento	Impianto di sedimentazione in continuo costituito da nr 2 vasche per complessivi mc 58,85 di cui mc 5,84 per vano fanghi, tempo di sepa-

	razione di 30 minuti
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di campionamento posto subito a valle dell'impianto di trattamento
Corpo Recettore	Fosso di scolo afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 “Parte Terza”;
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 “parte Terza” per almeno I seguenti parametri: Solidi sospesi totali, Idrocarburi Totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae Struttura SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aooofc@cert.arpa.emr.it);**
3. Visto quanto riportato al capitolo 3 della relazione tecnica dell'attività (REV(1) 6_6LUG17), **nella vasca di trattamento in continuo delle acque reflue di dilavamento meteorico dovrà essere installato un sistema di disoleazione con filtro a coalescenza e relativi sistemi di sicurezza e allarme. Dovrà inoltre essere installato un pozzetto di prelievo campioni in uscita dalla medesima vasca, prima dell'immissione nelle vasche di laminazione;**
4. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelievamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di trattamento. I fanghi e gli oli raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 “Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
6. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione in continuo dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
7. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
8. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;

9. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
12. Dovrà essere data immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 34057 del 20.04.2017 presentata dalla Sig.ra Vitali Verena in qualità di legale rappresentante della ditta AUTODEMOLIZIONI CASADEI DI VITALI VERENA, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento dove si svolge l'attività di recupero rifiuti non pericolosi sito in Via San Lazzaro 4/c (foglio 110 particella 47) ed individuati negli atti presentati;
- Visto il parere HERA acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 87928 del 18.10.2017;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il D.Lgs. 152/06 "parte terza" e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endo-procedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria provenienti dall'insediamento di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- | | |
|--|---------------------------------|
| - Responsabile dello scarico: | Vitali Verena |
| - Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico: | Via San Lazzaro 4/c |
| - Destinazione dell'insediamento: | recupero rifiuti non pericolosi |
| - Classificazione dello scarico: | Acque di prima pioggia |
| - Potenzialità dell'insediamento | 500 mc/anno |
| - Recettore dello scarico: | fognatura nera tipo A |

- Sistemi di trattamento prima dello scarico: vasca prima pioggia/disoleatore

2. Nella fognatura nera di Via San Lazzaro sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: acque di prima pioggia area mq 2264.
3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
4. Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare a HERA, Comune di Forlì ed ARPAE, un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvati e piombati da HERA;
 - pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
6. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
7. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
8. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec.
9. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

10. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
11. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
12. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
13. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
14. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
15. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
16. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 dell'11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
17. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
18. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, ad HERA, Comune di Forlì ed ARPAE, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e le matricole del misuratore di portata e del registratore.
19. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.
20. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.

21. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi del disoliatore. I fanghi di esubero raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs.152/06 – parte Quarta. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.
22. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
23. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
24. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;
25. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
26. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;
27. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi;
28. Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

ALLEGATO: schema di rete fognaria di cui al P.G. 78443 del 20.09.2017

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista l'istanza di procedimento unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/10 presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 19.04.2017, dalla ditta **AUTODEMOLIZIONI CASADEI di Vitali Verena**, e acquisita al PGFC n. 6714 del 04.05.2017, e successive integrazioni, per nuova costruzione di deposito con relativi uffici e servizi ad uso centro di raccolta materiali ferrosi da realizzare in Forlì-via San Lazzaro Villanova n. 4C;

Dato atto che all'interno di tale procedimento è ricompreso il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13);

Evidenziato che dalla comunicazione sopra citata risulta che la ditta intende gestire rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03 e del D.Lgs. 49/14 e che l'impianto deve ancora essere realizzato essendo stata chiesta l'AUA all'interno del suddetto procedimento unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/10;

Visto l'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 il quale dispone quanto segue “5. *L'ammissione delle attività di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è subordinata a preventiva ispezione da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio di attività e, comunque, prima dell'avvio della stessa attività [...]*”;

Visto altresì l'art. 216, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il quale dispone che “*nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), ..., l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione*”;

Visto l'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 49/14 secondo cui “*la visita preventiva di cui al primo comma dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve verificare anche la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII ed alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”.

Ritenuto pertanto che la visita preventiva prevista dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 49/14, e dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. 152/06 debba essere necessariamente effettuata al termine dei lavori di costruzione dell'impianto stesso e comunque prima dell'avvio dell'attività di recupero rifiuti;

Ritenuto pertanto necessario disporre che **l'avvio delle operazioni di recupero rifiuti** possa avvenire esclusivamente a seguito **dell'accertamento** dell'avvenuta realizzazione dell'impianto in conformità ai requisiti previsti dall'allegato 1, punto 2.1 del D.Lgs. 209/03 e dagli allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto in oggetto, **da parte del Servizio Territoriale di Arpae**, fatti salvi gli adempimenti di natura urbanistico-edilizia;

Dato atto altresì che essendo il presente provvedimento ricompreso nell'ambito del procedimento unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/10 la compatibilità urbanistico edilizia dell'impianto in oggetto viene verificata dal Comune nell'ambito di tale procedura;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto

è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Precisato che l'avvenuto adeguamento dell'impianto alle norme tecniche e alle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e al D.Lgs. 209/03 e al D.Lgs. 49/14, per quanto applicabili all'impianto, verrà accertato successivamente al rilascio dell'AUA, la cui efficacia relativamente all'attività di recupero rifiuti, è subordinata a tale accertamento;

Fatto salvo quanto previsto in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e dal D.Lgs. 100/11;

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato denominato "Tav. 1 Plan. Generale – Layout produzione", datato 08.02.2017, scala 1:100, a firma del geom. F. Cucchi, pervenuto in data 22.09.2017 e acquisito al PGFC n. 14812 del 09.10.2017

PRESCRIZIONI:

- 1) La ditta AUTODEMOLIZIONI CASADEI di Vitali Verena dovrà comunicare alla scrivente Agenzia la fine dei lavori autorizzati nell'ambito del procedimento unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/10 relativi all'impianto sito in Comune di Forlì – Via San Lazzaro n. 4/c;
- 2) L'avvio dell'attività di recupero rifiuti oggetto del presente allegato è subordinato all'accertamento dell'avvenuta realizzazione dell'impianto in conformità ai requisiti previsti dall'allegato 1, punto 2.1 del D.Lgs. 209/03 e dagli allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto in oggetto, da parte del Servizio Territoriale di Arpa, fatto salvo il rispetto della normativa urbanistico edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;
- 3) La ditta AUTODEMOLIZIONI CASADEI di Vitali Verena, con sede legale in Comune di Forlì – Via Balzella n. 49/A, è iscritta al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 4) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di Forlì – Via San Lazzaro n. 4/c, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
1.1 - Rifiuti di carta, cartone	150101 – 150105 – 150106 - 200101	R13	10	200	---
2.1 – Imballaggi, vetro di scarto	150107, 170202, 191205, 200102, 160120, 101112	R13	10	100	---
3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140; cascami di lavorazione: 100299, 120199	R13	500	4.000	---
3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	110501, 191002, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403,	R13	100	1.000	---

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
	170404, 170406, 170407, 191203, 200140; cascami di lavorazione: 120199, 100899				
5.1 - Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili	160116 – 160117 – 160118 – 160122 – 160106	R13	50	1.000	---
5.8 – Spezzoni di cavo di rame ricoperto	170401, 170411, 160122, 160118, 160216	R13	30	500	---
5.19 – Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo	160214, 160216, 200136	R13	300	2.000	---
6.1 Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e presidi medico-chirurgici	020104, 150102, 170203, 200139, 191204	R13	10	100	---
6.2 - Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche	070213, 120105, 160119, 160216, 160306, 170203	R13	10	100	---
9.1 – scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101, 030105, 150103, 030199, 170201, 200138, 191207, 200301	R13	5	100	---

- 5) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 4** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 6) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 e in conformità al D.Lgs. 209/03 e al D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 7) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- 8) In conformità a quanto prescritto dall'allegato VIII, punto 1.4 del D.Lgs. 49/14, a chiusura dell'impianto dovrà essere attuato il piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;
- 9) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza di procedimento unico e AUA contenente la documentazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico redatta dal TCA Geom. M. Biguzzi da cui si evince che le sorgenti sonore significative sono:

- autocarro in ingresso contenete materiale da demolizione in apposita area (circa 5 autocarri al giorno)
- scarico materiale con utilizzo caricatore ragno e deposito o in cassoni o in apposite aree
- cernita con caricatore ragno dei materiali da sottoporre a recupero
- attività di recupero con utilizzo cesoia e attrezzi manuali (martello, avvitatore pneumatico, trapano, flessibile)
- carico materiale su autocarro in uscita

Viste le valutazioni del TCA e considerato che l'attività verrà effettuata nel solo periodo diurno;

Visto il parere favorevole condizionato di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì Sinadoc 26975/2017 prot. Gen. 80131 26/09/17;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1. entro 90 giorni dalla messa in esercizio dell'attività dovranno essere effettuate fonometrie di verifica post operam, presso i ricettori R1 ed R2 in quanto più vicini e potenzialmente impattati dall'attività; i risultati dei succitati rilievi effettuati dovranno essere riportati in una relazione, a firma di TCA, da inviare all'Amministrazione comunale. La valutazione del rumore residuo ed ambientale presso i ricettori sensibili residenziali dovrà essere effettuata mediante fonometria direttamente in sito rappresentativo delle aree in cui si trovano i ricettori (un sito per il ricettore R1 ed altrettanto per il ricettore R2; quanto sopra al fine di tenere conto del diverso contributo acustico, presso i due ricettori, dell'infrastruttura stradale principale Via Bologna. Nel rumore ambientale, da rilevare ad attività a regime, dovrà essere valutata anche la presenza di eventuali componenti tonali e/o impulsive ai ricettori. Qualora, dette fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche presso i ricettori individuati, la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica, relativo alle opere di contenimento da attuare per ricondurre il rumore entro i limiti di legge, indicando anche i tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentito solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente

2. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente

3. il presente provvedimento non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.